

DELIBERA N. 72/2019

**XXX/ TIM XXX (KENA MOBILE)
(GU14/34874/2018)**

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 25/11/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 23/10/2018 acquisita con protocollo n. XXX del 23/10/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo privato XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) “una volta disdetta la linea ci vediamo recapitare fattura di euro 5,03 per consegna elenchi telefonici mai ricevuti”.

In base a tali premesse, l'istante chiede il “rimborso di tutti gli anni di contratto per mancata consegna”, che quantifica in 100 euro.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) la domanda è generica e carente di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno dell'istanza, come l'anno o gli anni di riferimento né la somma incriminata, senza produrre neppure reclami indirizzati al gestore per la mancata consegna dell'elenco e l'addebito del relativo costo;

2) Tim, a seguito del raggiungimento di un accordo inter partes del 18.4.2018, ha già provveduto a rimborsare, ancorchè per altra numerazione, i costi per la consegna di elenchi telefonici a far data dall'anno 2010 all'anno 2017;

3) l'istante, se avesse voluto, avrebbe potuto disdire il servizio, ai sensi dell'articolo 25 delle Condizioni generali di contratto, cosa che non risulta essere stata fatta. In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

Nella propria memoria di replica, l'istante ribadisce che è l'operatore a non aver assolto al proprio onere probatorio, che l'importo richiesto sarebbe molto maggiore in sede di class action e che sia prima che dopo la cessazione dell'utenza sono state recapitate fatture contenenti spese per consegna elenchi che, invece, non sono mai stati recapitati.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito esplicitati.

L'istante lamenta asseriti addebiti riguardanti le spese di consegna degli elenchi telefonici, tuttavia non si premura di fornire evidenza né dei dichiarati addebiti, né del

loro esatto ammontare, né dei pagamenti che dichiara di aver effettuato, di cui richiede il rimborso, né di quali siano stati gli anni durante i quali sono perdurati gli addebiti contestati.

Va in questa sede precisato con chiarezza che, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è pur vero che, prima ancora, l'istante deve fornire la prova della fonte del diritto vantato. In questo caso, l'istante non ha depositato alcuna documentazione riguardante gli addebiti ritenuti non dovuti, utile ad acclarare l'*an* ed il *quantum* delle somme ritenute indebite, pur desumendosi, da quanto dichiarato nelle memorie di replica, che almeno una delle bollette contestate è stata regolarmente recapitata, né ha dato prova di aver effettivamente corrisposto somme a Tim in ragione del titolo contestato, importi quantificati, non si comprende in base a cosa, in cento euro.

Oltre a ciò, non si ravvisa in atti alcun reclamo relativo alla mancata consegna degli elenchi, nonostante, a detta dell'istante, la problematica durava da anni.

Tali circostanze non consentono a questo Corecom di effettuare qualsivoglia verifica relativa alla fondatezza o meno della domanda.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la domanda non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

il rigetto dell'istanza presentata dalla XXX, residente in via XXX – XXX, nei confronti dell'operatore Tim XXX, per le motivazioni sopra riportate. Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 25/11/2019

IL PRESIDENTE